

Un quesito su scarico diretto ed indiretto

Domanda: Nell'attuale formulazione della parte terza del D.Lgs n. 152/06, uno scarico deve essere sempre diretto? Qualcuno sostiene che possono essere ipotizzati anche casi di scarichi che non riversano direttamente nel corpo ricettore...

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): La risposta al quesito deve essere assolutamente negativa. Il concetto di scarico inteso solo come diretto tra fonte e corpo ricettore è un elemento essenziale in tutta la dinamica della costruzione giuridica dello scarico medesimo fin dal pregresso decreto 152/99, ed è nozione rimasta inalterata.

Oggi è inesistente lo "scarico indiretto" che qualcuno ancora insiste a voler ipotizzare. Qualsiasi ipotesi di cosiddetto (erratamente) "scarico indiretto" è invece un riversamento di rifiuti liquidi di acque reflue verso contenitore esterno all'area aziendale o privata di produzione.¹

¹ Dal volume **Scarichi & "Scarichi" - La disciplina normativa dei liquami aziendali, privati e pubblici tra regole e prassi** - di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Diritto all'ambiente - Edizioni - 2011 - www.dirittoambientedizioni.net): " (...) L'originario D. Lgs. n. 152/2006 (prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 4/2008) forniva una definizione di "scarico" che era parzialmente diversa rispetto a quella che, ancora in precedenza, veniva offerta dall'abrogato D. Lgs. n. 152/1999, infatti:

- l'art. 2, comma 1, lett. bb), del D. Lgs. 152/1999 definiva scarico: "qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione";

- successivamente l'art. 74, comma 1, lett. ff), secondo la versione originaria del D. Lgs. n. 152/2006 definiva: "qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione".

Dal confronto delle due disposizioni si evince come, nel successivo decreto legislativo, fossero stati soppressi due elementi: lo stato fisico del reflu e la cd. "convogliabilità diretta".

Tale modifica aveva fatto ritenere che si fosse tornati all'istituto giurisprudenziale dello "scarico indiretto" come enucleato sotto la vigenza della "legge Merli" (319/1976). Ma in realtà - a nostro avviso - non è mai stato così, in quanto la definizione di "scarico" contenuta nel T.U. ambientale nulla recava di innovativo rispetto a quella previgente della legge Merli.

Come si è visto, nella definizione di "scarico" contenuta nel T.U. ambientale non vi era più alcun riferimento allo stato fisico di quanto viene immesso in un corpo ricettore. Si trattava, tuttavia, come in precedenza, di "acque reflue" cioè di un qualcosa connotato - per forza di cose - dal requisito della "liquidità"; per cui l'eliminazione dell'inciso "liquide, semiliquide e comunque convogliabili", riferito alle acque reflue, non è di particolare rilievo.

Di fatto, tale locuzione rappresentava un anomalo compromesso lessicale di dottrine e giurisprudenze pregresse per arrivare a distinguere puramente e semplicemente le cose solide da quelle liquide

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Come è evidente, l'elemento dirimente tra scarico e rifiuto liquido è sempre e solo il corpo recettore. Il vero problema, quindi, poteva derivare solo dall'eliminazione dell'inciso "diretta tramite condotta".

Andando ad analizzare la nuova disposizione, tuttavia, era possibile vedere come i corpi recettori erano e restavano esattamente gli stessi ("acque superficiali, suolo, sottosuolo e rete fognaria") individuati dalla norma abrogata (D. Lgs. n. 152/1999) e dal D. Lgs. n. 152/2006. A questo punto è evidente e logico che da un insediamento industriale o da una casa privata l'acqua reflua può raggiungere come scarico su tali corpi recettori esclusivamente in via diretta in quanto, se tra la fonte del refluò ed il corpo recettore si frappone un altro recettore "improprio" (es. una vasca o un veicolo), si spezza automaticamente la immissione nel corpo recettore "legittimo" (previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 per integrare gli estremi del concetto tecnico di "scarico"), spostandolo l'asse delle immissioni su una destinazione non contemplata e intermedia che come tale impedisce materialmente al concetto di scarico di venire ad esistenza.

Dunque la materia liquida diversa dalla quella solida non va in deroga alla disciplina sui rifiuti, bensì rimane "ingessata/incastrata" nel concetto giuridico di rifiuto liquido costituito da acque reflue.

Resta assodato che l'acqua reflua è come il rifiuto, nel senso che è qualcosa che decade da un ciclo produttivo o domestico, però in modo definitivo ed irreversibile; è ovvio che laddove il refluò venga messo a dimora in una vasca che costituisce parte integrante del ciclo produttivo per essere nell'ambito del medesimo ciclo riutilizzato, tale giacenza non integra gli estremi di deposito temporaneo poiché essa è riferita ad un qualcosa che continua ad essere utilizzata all'interno del ciclo medesimo. Si pensi alle vasche che contengono le cd. "acque di raffreddamento". Il discrimine dunque risiede nel contatto tra il refluò e l'ambiente esterno all'insediamento produttivo.

Nell'ambito della disciplina a tutela delle matrici ambientali, giova immaginare l'impianto produttivo come una monade a senso unico, dalla quale nulla esce, a meno di apposita autorizzazione.

Anche se la ricostruzione della nuova disciplina appariva chiara e lineare, tuttavia, alcuni giuristi hanno continuato a insinuare dubbi o a sostenere con forza che il D. Lgs. n. 152/2006 avesse ripristinato lo "scarico indiretto", facendo regredire la storia giuridica alla "legge Merli". (...)

Con la riforma apportata dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 è stata, dunque, ulteriormente riformulata la nozione di scarico di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, comma 1, lett. ff), per cui attualmente è scarico in senso normativo: "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluò con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione."

Il nuovo intervento legislativo ha eliminato definitivamente le incertezze interpretative che erano derivate dalla definizione riportata nell'originario testo del decreto legislativo 152/2006, andando a specificare in modo chiaro ed esplicito che, per aversi scarico e, dunque, restare soggetti esclusivamente alla disciplina detta dalla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, l'immissione deve avvenire esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluò con il corpo ricettore.

Anche se il vigente art. 74, comma 1, lett. ff), D.Lgs. n. 152/06 reca una differente formulazione della nozione di "scarico" rispetto a quella contenuta nel D. Lgs. n. 152/99, di fatto entrambe le definizioni esprimono un identico concetto per cui, pur non avendo riportato il termine "diretta" (riferito all'immissione delle acque reflue) nell'attuale definizione di scarico, lo "scarico" resta unicamente quello diretto quale immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione anche se non costituito da tubazioni (in questo senso si veda Cass. Pen. - Sez. III – sentenza del 30 ottobre 2007 n. 40191).

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Così – ad esempio – se da un'industria si riserva un liquame residuale di produzione dentro una vasca di contenimento (anche tramite un tubo...) non avremo mai uno “scarico in vasca” ma – appunto – un riversamento di rifiuti liquidi di acque reflue in un contenitore che sarà – secondo i casi – un deposito temporaneo o uno stoccaggio soggetto alle regole della parte quarta (e non della parte terza) del D.Lgs n. 152/06.

Molto spesso l'equivoco interpretativo nasce dal distorto uso del linguaggio comune, che in questi casi non corrisponde ai termini giuridici. Infatti si usa dire comunemente: “L'azienda scarica in vasca i propri liquami”; il che è profondamente errato e corrisponde – ad esempio - al fatto di dire “il vigile urbano mi ha fatto la multa per divieto di sosta”: terminologia di comune uso, ma errata in quanto la multa è una sanzione penale che solo il giudice penale può irrogare...

Il concetto del convogliamento diretto delle acque reflue dalla fonte di produzione delle stesse fino al corpo ricettore, senza che sia spezzato questo convogliamento continuo, rappresenta l'asse portante ed assolutamente preliminare di tutto l'impianto normativo del decreto. Laddove l'immissione non risultasse diretta, ma fosse “indiretta”, non si avrebbe uno “scarico indiretto” bensì un “non scarico”.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Per un approfondimento in termini semplificati delle tematiche giuridico/ambientali in materia di scarichi segnaliamo il volume:



www.dirittoambiente.net

(edizione gennaio 2011)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.